



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 40, 41, 28/1, lett. o), (calcio), e lett. x), (atto contrario allo spirito del gioco), del Regolamento di Giustizia:
 - accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Umbria impugnato, assunto nella riunione in data 26/03/2025, Comunicato GST/C1/04, pubblicato in data 27/03/2025, sanziona il Sig. Aleksey Paolucci, giocatore e tesserato dell'ASD Macerata Rugby, con la squalifica di una settimana (dal 24/03/2025 al 30/03/2025 compresi);
 - dispone la restituzione del contributo funzionale.
- Roma, 3 aprile 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali